

ORIGINALE

Sentenza n. 1920/2016 pubbl. il 29/02/2016  
RG n. 25903/2015

S. 1920/2016


TRIBUNALE DI ROMA- 1<sup>a</sup> SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice designato dr.ssa Elisabetta Capaccioli , all'udienza del 29/12/2016 ha  
pronunciato la seguente sentenza nel giudizio RG n° 25903/2015

TRA



*[Handwritten signature]*



[REDACTED]

,tutti rappresentati e difesi dall'Avv. GIUSEPPE PIO TORCICOLLO ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in ROMA (RM), VIA CARLO MIRABELLO 11, giusta procura in calce

- **RICORRENTI**

**CONTRO**

**ROMA CAPITALE** (già Comune di Roma), C.F.: 02438750586, in persona del Commissario *pro-tempore* Dott Francesco paolo Tronca rappresentato e difeso dall'Avv.to Federica Graglia , in virtù di procura generale in atti , elettivamente domiciliata negli Uffici dell'Avvocatura Capitolina in Via del tempio di Giove n° 21

- **RESISTENTE** -

**FATTO E DIRITTO**

Con ricorso ritualmente notificato i ricorrenti indicati in epigrafe , dipendenti di Roma Capitale (già Comune di Roma) assunti con contratto



a tempo indeterminato in data successiva al 31 dicembre 2000 e quindi assoggettati alle regole ex art. 2.120 c.c. (come novellato dalla legge 29.05.1982 n. 297) in materia di TFR , chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni : *"Piacchia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente ricorso:1) accertare e dichiarare l'illegittimità della voce 'riduzione inadel regime tfr' presente nelle buste paga dei ricorrenti, e comportante la decurtazione dello stipendio netto mensile per i medesimi;2) disporre già con ordinanza immediatamente esecutiva, essendo il credito fondato su prova scritta e dunque certo, liquido ed esigibile, che la resistente effettui il pagamento, in favore dei ricorrenti, delle somme da ciascuno di essi maturate come indicate e quantificate nel presente ricorso;3) previo accertamento dell'ulteriore credito maturato e maturando da ciascun ricorrente dal mese di aprile o giugno 2015 fino alla data di pubblicazione del dispositivo della sentenza, condannare la resistente al pagamento dei crediti retributivi maturati dal dipendente alla predetta data di pubblicazione del dispositivo di sentenza, maggiorati dagli interessi legali decorrenti dalle singole scadenze fino all'effettivo soddisfo;4) ordinare alla resistente la cessazione definitiva della predetta illegittima riduzione dello stipendio .Con vittoria delle spese e dei compensi di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario."*

Argomentavano diffusamente in diritto richiamando l'evoluzione normativa in materia di TFS e TFR e la sentenza della Corte Costituzionale n° 223 del 2012 , assumendone la diretta applicabilità alla fattispecie .

Si costituiva Roma Capitale contestando la fondatezza della domanda .In particolare deduceva che essendo i ricorrenti sottoposti al regime del TFR erano esclusi dall'applicazione della sentenza della Corte Costituzionale sopra richiamata e dall'art 12 comma 10 del DL 78/2010 dichiarato illegittimo dalla Corte : che la disciplina normativa applicabile alla



fattispecie era quella dettata dall'art 37 DPR 29/12/73 n° 1032 , dal DPCM 20/12/'99 , dall'art 26 comma 19 della L. 448/'98 nonché dall'Accordo quadro del 29 luglio '99 in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici. Chiedeva l'integrazione del contraddittorio con l'Inps quale " soggetto legittimato passivo sostanziale nella vicenda " in quanto la trattenuta de qua deve versarsi all'ente previdenziale . Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso .

Autorizzato il deposito di note all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa con sentenza dando lettura del dispositivo .

Preliminarmente si osserva che nessuna domanda è formulata nei confronti dell'INPS e quindi inconferenti sono gli assunti di Roma Capitale circa la "sostanziale " legittimazione passiva dell'Istituto.

Nel merito la domanda è fondata e merita accoglimento . Ritiene la scrivente di aderire all'orientamento favorevole alla tesi dei ricorrenti espresso nei numerosi precedenti in materia versati in atti da parte ricorrente .

Lamentano i ricorrenti, tutti assunti successivamente al 31.12.2000 con conseguente applicazione nei loro confronti del regime del TFR, l'illegittimità della decurtazione del 2,5% della retribuzione lorda operata a seguito della introduzione di un meccanismo di riduzione, in misura pari al soppresso contributo del 2,5% della base stipendiale con contestuale incremento figurativo della stessa ai soli fini previdenziali e per il computo del TFR ; tale decurtazione è stata introdotta in base all'art 6 comma 1 dell'Accordo quadro Nazionale del 29 luglio '99 in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici , dell'art 1 commi II , III IV del DPCM 20/12/'99 . L'art. 6 ("effetti sulla retribuzione del passaggio a T.F.R.), commi 1, 2 e 3, dell'Accordo citato prevede : *"1. A decorrere dalla data di esercizio dell'opzione prevista dall'art. 59, comma 56 della legge n. 449/1997, ai*



*dipendenti che transiteranno per effetto della medesima opzione dal pregresso regime di trattamento di fine servizio al regime del TFR, non si applica il contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5% della base retributiva previsto dall'art. 11 della legge n.152/1968 e dall'art. 37 del DPR 29 dicembre 1973, n. 1032. La soppressione del contributo non determina effetti sulla retribuzione imponibile ai fini fiscali. 2. Per assicurare l'invarianza della retribuzione complessiva netta e di quella utile ai fini previdenziali secondo quanto previsto dall'art. 26, comma 19 della legge n. 448/1998 nei confronti dei lavoratori cui si applica il disposto del comma 1, la retribuzione lorda viene ridotta in misura pari all'ammontare del contributo soppresso e contestualmente viene stabilito un recupero in misura pari alla riduzione attraverso un corrispondente incremento figurativo ai fini previdenziali e dell'applicazione delle norme sul TFR, ad ogni fine contrattuale e agli effetti della determinazione della massa salariale per i contratti collettivi. 3. La medesima disciplina di cui ai commi 1 e 2 si applica nei confronti dei dipendenti assunti successivamente alla data di entrata in vigore del DPCM di cui all'art.2, comma 1".*

*Recita l'art. 1, commi 2, 3 e 4, del DPCM del 20.12.1999: "2. A decorrere dalla data dell'opzione prevista dall'art. 59, comma 56, della legge n. 449 del 1997 ai dipendenti che transiteranno dal pregresso regime di trattamento di fine servizio, comunque denominato, al regime di trattamento di fine rapporto non si applica il contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5 per cento della base retributiva previsto dall'art. 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152, e dall'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032. La soppressione del contributo non determina effetti sulla retribuzione imponibile ai fini fiscali. 3. Per assicurare l'invarianza della retribuzione netta complessiva e di quella utile ai fini previdenziali dei dipendenti nei confronti dei quali si applica quanto disposto dal comma 2, la retribuzione lorda viene ridotta in misura pari al contributo previdenziale obbligatorio soppresso*



*e contestualmente viene stabilito un recupero in misura pari alla riduzione attraverso un corrispondente incremento figurativo ai fini previdenziali e dell'applicazione delle norme sul trattamento di fine rapporto, ad ogni fine contrattuale nonché per la determinazione della massa salariale per i contratti collettivi nazionali. 4. Per garantire la parità di trattamento contrattuale dei rapporti di lavoro, prevista dall'art. 49, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, ai dipendenti assunti dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto, si applica la disciplina prevista dai commi 2 e 3".*

Le disposizioni richiamate non fanno coerente applicazione dei principi espressi nella norma di rango legislativo di cui all'art. 26, comma 19, della legge finanziaria del 1999, nonché di quanto previsto nella norma di cui all'art. 2, commi 5 e 6, della legge n. 335/1995. Infatti tale disposizione nello stabilire che **"i trattamenti di fine servizio, comunque denominati, sono regolati in base a quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto** "prevedeva l'applicazione dell'intero regime TFR, non solo quanto alle modalità di computo e calcolo del trattamento di fine servizio (come invece prevedeva la norma poi dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale, relativa ai dipendenti TFS che, a decorrere dal 01.01.2011 si sarebbero visti accantonare il TFR secondo le regole dell'art. 2120 c.c.), per la buonuscita dei dipendenti assunti dopo una certa data. Pertanto essendo nel regime del TFR dei dipendenti privati l'accantonamento delle somme a totale carico del datore di lavoro, senza alcuna rivalsa sul lavoratore, deve ritenersi ingiustificata una norma che, invece, per i dipendenti pubblici entrati in "regime TFR" non escluda totalmente la rivalsa sui lavoratori, atteso che "riduce" la retribuzione mensile percepita, al fine di ottenere lo stesso trattamento di fine rapporto riconosciuto ai privati. Inoltre deve rilevarsi che la disposizione contenuta nella legge finanziaria del 1999 (art. 26, comma 19), intendeva

proprio preservare *“l’invarianza della retribuzione complessiva netta e di quella utile ai fini pensionistici”* ed, al contempo, affidare alla contrattazione collettiva ed al decreto governativo di attuazione, semplicemente la predisposizione degli *“adeguamenti della struttura retributiva e contributiva”*. La norma pertanto imponeva il mantenimento della *“stessa retribuzione”* e dello stesso *“trattamento previdenziale”* in capo ai dipendenti in regime TFR ; l’invocato principio di *“parità di trattamento”* deve quindi intendersi riferito a tutti i dipendenti in regime di TRF , sia pubblici che privati , stante la volontà del legislatore di estendere a tutti il regime di cui all’art. 2120 c.c.

Del resto , proprio alla stregua di quanto esposto e come ritenuto nelle pronunzie di merito richiamate dai ricorrenti , il principio di diritto affermato dalla sentenza 223/2012 della Corte Costituzionale non può essere limitato all’ipotesi espressamente presa in considerazione, che ha costituito l’occasione della pronuncia, relativa ai casi di transito dal regime del trattamento di fine servizio (riservato ai dipendenti pubblici) al trattamento di fine rapporto, di origine privatistica, esteso ai dipendenti pubblici. L’illegittimità dell’art. 12, comma 10, del d.l. n. 78 del 2010, nella parte in cui non esclude l’applicazione a carico del dipendente della rivalsa pari al 2,50% della base contributiva, prevista dall’art. 37, comma 1, del d.P.R. n. 1032 del 1973 è stata, infatti ,affermata dalla Corte con espresso riferimento all’ingiustificato trattamento deteriore dei dipendenti pubblici rispetto a quelli privati, non sottoposti a rivalsa del datore di lavoro, e nella conseguente violazione degli articoli 3 e 36 della Costituzione. Deve pertanto ritenersi che la pronuncia di illegittimità costituzionale, sia pure occasionata dalla questione relativa al passaggio dal TFS al TFR, contenga un enunciato senz’altro applicabile anche a tutte le ipotesi in cui il medesimo regime di trattamento di fine rapporto applicato al dipendente privato venga esteso a quello pubblico.

Come noto la successiva sentenza della Corte Costituzionale n. 244/2014 ha stabilito che : *“Non sussiste, in primo luogo, la denunciata duplice violazione degli artt. 3 e 36 Cost. Il trattamento di fine servizio è, infatti, diverso e – come sottolineato dalla stessa sentenza n. 223 del 2012 – normalmente ‘migliore’ rispetto al trattamento di fine rapporto disciplinato dall’art. 2120 cod. civ., per*

*cui il fatto che il dipendente – che (in conseguenza del ripristinato regime ex art. 37 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032) ha diritto all'indennità di buonuscita – partecipi al suo finanziamento, con il contributo del 2,50% (sull'80% della sua retribuzione), non integra un'irragionevole disparità di trattamento rispetto al dipendente che ha diritto al trattamento di fine rapporto. Per altro verso, il fatto che alcuni dipendenti delle pubbliche amministrazioni godano del trattamento di fine servizio ed altri del trattamento di fine rapporto è conseguenza del transito del rapporto di lavoro da un regime di diritto pubblico ad un regime di diritto privato e della gradualità che, con specifico riguardo agli istituti in questione, il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità, ha ritenuto di imprimervi". Pertanto la Corte esclude la violazione del principio di uguaglianza nella comparazione tra regimi diversi, proprio stante la diversità tra i medesimi, ma nel caso di applicazione ai dipendenti pubblici del "medesimo regime di TFR" previsto per i dipendenti privati il rispetto di tale principio può aversi solo con l'esclusione della rivalsa a carico dei primi.*

In conclusione il ricorso merita accoglimento e deve dichiararsi l'illegittimità della voce riduzione inadel nelle buste paga dei ricorrenti ordinando a Roma Capitale la cessazione della trattenuta e condannando la convenuta al pagamento dei crediti non prescritti come indicati in ricorso e riportati in dispositivo, la cui quantificazione non è stata contestata da parte convenuta, oltre alla maggior somma tra interessi legali o rivalutazione dalle singole scadenze al soddisfo.

I contrasti giurisprudenziali sulla materia giustificano l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.

#### PQM

Definitivamente pronunciando così provvede:

- accerta e dichiara l'illegittimità della voce riduzione inadel nelle buste paga dei ricorrenti ordinando a Roma Capitale la cessazione della trattenuta;
- condannando la convenuta al pagamento in favore dei ricorrenti delle somme sotto per ciascuno indicate, oltre alla maggior somma tra interessi legali o rivalutazione dalle singole scadenze al soddisfo;

	€ 2.248,61
--	------------





	€ 2.245,57	
	€ 2.241,36	
	€ 2.208,35	
	€ 2.245,15	
	€ 2.245,63	
	€ 2.243,44	
	€ 2.311,76	
	€ 2.245,21	
	€ 2.238,83	
	€ 2.245,41	
	€ 2.244,73	
	€ 2.245,63	
	€ 2.237,65	
	€ 2.247,17	
	€ 2.243,31	
	€ 3.369,48	
	€ 2.016,97	
	€ 2.235,04	
	€ 2.201,92	
	€ 2.004,01	
	€ 2.296,18	
	€ 1.979,09	
	€ 2.303,39	
	€ 1.907,86	
	€ 1.751,29	

	€ 2.372,38	
	€ 2.309,9	
	€ 2.296,18	
	€ 2.231,61	
	€ 2.250,1	
	€ 2.302,57	
	€ 2.306,69	
	€ 2.306,58	
	€ 2.274,54	
	€ 1.408,81	
	€ 2.388,46	
	€ 2.211,73	
	€ 2.018,47	
	€ 1.403,37	
	€ 2.246,36	
	€ 2.246,91	
	€ 3.088,65	
	€ 2.649,20	
	€ 2.247,57	
	€ 2.167,31	
	€ 2.406,22	
	€ 2.371,14	
	€ 2.104,19	
	€ 2.297,65	



	€ 2.198,75	
	€ 1.397,59	
	€ 1.715,70	
	€ 1.909,68	
	€ 2.245,88	
	€ 2.234,23	
	€ 1.183,84	
	€ 2.245,85	
	€ 2.029,25	
	€ 2.244,99	
	€ 2.372,40	
	€ 2.244,66	
	€ 2.407,58	
	€ 2.292,18	
	€ 3.307,14	
	€ 3.408,10	
	€ 2.276,70	
	€ 2.227,06	
	€ 2.344,82	
	€ 2.247,95	
	€ 2.294,18	
	€ 936,12	
	€ 1.909,62	
	€ 1.996,47	
	€ 2.301,16	



	€ 2.244,36	
	€ 2.233,65	
	€ 2.310,00	
	€ 3.120,21	
	€ 2.375,50	

-compensa integralmente le spese di lite tra le parti .

Roma , 29/2/2016

Il Giudice

Dott. E. Capaccioli



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
Depositato in Cancelleria



data: 29/2/16  
IL CANCELLIERE  
Dott.ssa Maria Antonina Viti

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
AREA LAVORO  
V. LE G. CESARE N. 54  
ROMA

Per copia conforme all'originale che si rilascia in forma esecutiva a richiesta

dell'Avv. Torricello e parti

REPUBBLICA ITALIANA  
In nome della Legge  
COMANDIAMO

a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere a esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Roma, 9 MAR 2018 Il Funzionario Giudiziario



Funzionario Giudiziario  
Simeone Pasquavecchia

Si notifica e:

ROMA CAPITALE, in persona del Commissario  
p.t., e/o sede legale in Piazza del Campi  
doglio n. 1

18/3

Roma, 18/3/2016

Avv. Giuseppe Pio Taricollo



**ORIGINALE**

**UNEP - ROMA**

Cron. **24779**

RICEVUTA GA

Registro: **0**

N. Dest.: **1**

**NON URGENTE**

Data Rich.: **18/03/2016**



Si rilascia ricevuta al richiedente **TORCICOLLO AVV. GIUSEPPE PIO**  
 della presentazione per la notificazione dell'atto Esente di SENTENZA ad istanza di /  
**ALTRI**

Data: **18/03/2016**

L'Ufficiale Giudiziario



**ORIGINALE**

**UNEP - CORTE DI APPELLO DI ROMA**

Z.	S.
106	7

Reg 0/2016 Modello A/Ter P Rich. 18/03/16

**Cr.24779 - 1/1**

Richiedente

Relazione di notificazione



Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto al su indicato ufficio, ho notificato il presente atto a:

**ROMA CAPITALE IN PERS. COMMISSARIO PT**

**LAVORO**

**PIAZZA DEL CAMPIDOGLIO, 1 00100 ROMA - ITALIA**

mediante consegna di copia conforme all'originale a mani di persona qualificata per **Valeria Maria PICCIONI**  
 incaricata ad accettare ricezione

capace e convivente, che si incarica della consegna in assenza del destinatario e di persona idonea a ricevere fatto, in busta chiusa e sigillata completa di n. cron., ai sensi di legge.

km 8  
 trasf. € 3.97

ROMA

Ufficiale Giudiziario/ Funzionario

Atto notificato ai sensi dell'art. <input type="checkbox"/> 139 c.p.c. <input type="checkbox"/> 660 c.p.c. Avviso Spedito con Racc. n. _____ ROMA il _____ Funzionario/UFF. Giud. _____	Atto notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c.: curato il deposito della copia dell'atto in busta chiusa e sigillata completa di numero di cronologico, nella Casa Comunale di ROMA. <input type="checkbox"/> per non aver rinvenuto alcuno all'indirizzo domiciliare; <input type="checkbox"/> per assenza o il rifiuto di persone idonee a cui poter consegnare l'atto ai sensi di legge. ROMA il _____ Funzionario/UFF. Giud. _____ Eseguita Affissione a norma di legge ROMA il _____ Funzionario/UFF. Giud. _____ Spedita Racc. A.R. n. _____ Funzionario/UFF. Giud. _____
--	--

Data richiesta  
**18/03/16**

Ufficiale Giudiziario